

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1227 del 03/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 23/05/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 2401 DEL 12/05/2022 E N. 524 DEL 30/01/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA BIFFI ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), STRADA BIFFI N. 165
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1254 del 28/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 23/05/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 2401 DEL 12/05/2022 E N. 524 DEL 30/01/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA BIFFI ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), STRADA BIFFI N. 165

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 23/05/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Provvedimento conclusivo prot. n. 20501 del 2/07/2018, per l'attività di *"produzione attuatori e relativi sistemi di controllo"* svolta dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330) nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), Strada Biffi n. 165, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con prot. n. 137573 del 05/09/2019 si è preso atto della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. in data 7/8/2019 (acquisita al prot. Arpae n. 124306), relativa allo spostamento dell'emissione E32 nell'ambito dello stesso stabilimento;
- con Determinazione Arpae n. 2401 del 12/05/2022 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 18176 del 20/05/2022) e n. 524 del 30/01/2024 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 4332 del 2/02/2024), è stata aggiornata, per la matrice "emissioni in atmosfera", l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 2558 del 23/05/2018;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330) in data 10/12/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 223710, relativamente al titolo ambientale *"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06"*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC, con nota prot. n. 1857 del 7/01/2025, ha dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 ed è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti prot. n. 24878 del 10/02/2025;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 18/02/2025 Sinadoc 40753/2024), risulta che:

- la ditta intende sostituire la cabina di verniciatura manuale con due cabine: una manuale, più piccola, e una con robot di verniciatura, entrambe convogliate al sistema di abbattimento di E41; l'obiettivo è quello di passare gradualmente dalla verniciatura manuale della linea intermedia alla verniciatura con robot; per questa ragione i due impianti funzioneranno raramente assieme;
- sono previsti bypass di emergenza, dotati di rilevatori automatici di attivazione: l'impianto viene acceso 30 min prima dell'orario di lavoro, per portare la camera di combustione a 750 °C; dopodiché, si accende il rotoconcentratore con il suo bruciatore, le valvole di bypass si chiudono e si aprono le valvole di accesso aria dalle cabine al postcombustore; procedura analoga avviene in fase di raffreddamento;
- si prevede di allungare il percorso dei pezzi verniciati, per consentire una migliore asciugatura: l'aria aspirata sarà convogliata al sistema di abbattimento di E41;
- la ditta precisa che il post combustore è in grado di trattare portate fino a 82000 Nm³/h; attualmente la portata è di circa 65000 Nm³/h, a fronte di un valore autorizzato di 80000 Nm³/h, confermato anche per il futuro assetto;
- nel 2025 è previsto, complessivamente, un aumento dei consumi di prodotti vernicianti e diluenti pari all'1,7% rispetto al 2024; per la riduzione dei quantitativi di vernici da usare, si prevede l'installazione di un miscelatore a circuito chiuso collegato con le pistole di verniciatura, che emetteranno direttamente in cabina di verniciatura; viene comunque dichiarato che i consumi massimi autorizzati non saranno aumentati;
- verrà spostato l'impianto generante E49;
- la ditta ha prodotto un aggiornamento della documentazione relativa al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06; al proposito, la ditta precisa che sono impiegate materie prime contenenti SVHC, la cui eliminazione o sostituzione al momento non è attuabile, in quanto i prodotti vernicianti dipendono dai capitolati dei clienti;

DATO atto che nell'ambito del procedimento di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- il Comune di Fiorenzuola d'Arda, con nota prot. n. 2040 del 17/01/2025 (acquisita al prot. Arpae n. 9729), ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale avanzata dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L.;
- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 17/02/2025, prot. n. 29689, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;

VERIFICATO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possa essere aggiornato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA (modifica non sostanziale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 23/05/2018 (aggiornata con D.D. n. 2401 del 12/05/2022 e n. 524 del 30/01/2024), e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 20501 del 2/07/2018, alla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330), avente sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Strada Biffi n. 165, per l'attività di "produzione attuatori e relativi sistemi di controllo" svolta nello stabilimento sito in comune di Fiorenzuola d'Arda, Strada Biffi n. 165, come di seguito indicato:

i. **integrando** le prescrizioni del punto 2. del dispositivo con le seguenti:

- "ai) i bypass possono attivarsi solo in condizioni di emergenza, di avvio e arresto degli impianti con interruzione delle lavorazioni previste;*
- aj) tutti i bypass devono essere muniti di un'apposita strumentazione automatica di registrazione della data, dell'ora e della durata di attivazione degli stessi;*
- ak) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:*
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;*
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E41 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;*
- al) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;*
- am) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;"*

ii. **inserendo**, dopo il punto 3. del dispositivo, il seguente punto:

*"3bis. **di fare salvo** che resta fermo quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;"*

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 23/05/2018 (aggiornata con D.D. n. 2401 del 12/05/2022 e n. 524 del 30/01/2024), poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 20501 del 02/07/2018 (aggiornato con Provvedimenti conclusivi del SUAP prot. n. 18176 del

20/05/2022 e n. 4332 del 02/02/2024) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento

- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 20501 del 02/07/2018;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.